



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIAMPOLILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2019

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Le recenti incertezze interpretative in sede giurisprudenziale stanno danneggiando un mercato in cui tanti giovani hanno trovato occupazione. Occorre pertanto dare una risposta immediata alle migliaia di imprese che hanno investito nella *cannabis light*. Il

presente disegno di legge serve a chiarire definitivamente la questione. In tal senso l'articolo 1 stabilisce che è consentita la vendita di infiorescenze fresche ed essiccate entro il limite dello 0,5 per cento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 14, comma 1, lettera *a*), numero 6), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate;

g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante »;

b) all'articolo 4, comma 5, le parole: « superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite dello 0,5 per cento »;

c) all'articolo 4, comma 7, le parole: « superiore allo 0,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore allo 0,5 per cento »;

d) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - *(Aliquota IVA) - 1.* Ai prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, si applica un'aliquota IVA pari al 10 per cento ».

Art. 2.

*(Modifica al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia di di-

sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.